



REGIONE TOSCANA

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Regolamento per l'accesso televisivo regionale

Approvato nella seduta del 5 dicembre 2011

REGIONE TOSCANA

Comitato regionale per le comunicazioni

Regolamento per l'accesso televisivo regionale

SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Domanda di accesso
- Art. 3 – Esame della domanda di accesso
- Art. 4 – Graduatoria trimestrale delle trasmissioni
- Art. 5 – Ricorso in opposizione
- Art. 6 – Registrazione dei programmi
- Art. 7 – Esecuzione della programmazione trimestrale
- Art. 8 – Sanzioni
- Art. 9 – Abrogazione
- Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (*Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva*), dell'articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*) e dell'articolo 29, comma 1, lettera B, punto 1) della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (*Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*).

Art. 2
Domanda di accesso

1. I soggetti di cui all'articolo 6 della l. 103/1975 che intendono accedere alle trasmissioni regionali diffuse in Toscana dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo devono presentare domanda al Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.re.com), di seguito Comitato.
2. La domanda, da compilarsi in conformità allo schema allegato al presente Regolamento, deve contenere:
 - a) l'identità ed il settore di attività del soggetto richiedente con indicazioni in ordine alla consistenza della propria organizzazione;
 - b) il titolo e il contenuto in sintesi del programma proposto, la sua durata, l'indicazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della l. 103/1975, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;
 - c) l'indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma;
 - d) l'eventuale richiesta di collaborazione da parte della concessionaria del servizio pubblico per soddisfare le esigenze minime di base della registrazione del programma;
 - e) l'impegno, ai sensi dell'articolo 6 della l. 103/1975, da parte del soggetto richiedente affinché durante la trasmissione del programma dell'accesso sia evitata qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta, escludendo il riferimento, in video o voce, a qualsiasi "marchio" o "logo" utilizzato commercialmente o servizio;
 - f) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione.
3. La domanda deve essere corredata dallo statuto o dall'atto costitutivo e sottoscritta, a pena di esclusione, dal rappresentante legale del soggetto richiedente e dal designato responsabile per l'accesso, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei due sottoscrittori.
4. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda per ogni trimestre.

5. La domanda di accesso può essere consegnata a mano oppure inviata per posta raccomandata, fax ed email entro il primo giorno non festivo del mese precedente quello di inizio del trimestre cui si riferisce la domanda. Agli effetti del presente comma il sabato è considerato giorno festivo.
6. La domanda presentata oltre il termine previsto al comma 5 è presa in esame ai fini della graduatoria delle trasmissioni, disciplinata dall'articolo 4, del trimestre successivo.

Art. 3

Esame della domanda di accesso

1. Ogni domanda di accesso è acquisita al protocollo generale con numerazione progressiva. In caso di domanda incompleta, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, il Settore di assistenza al Comitato chiede l'integrazione della domanda e/o della documentazione entro un termine dallo stesso stabilito, trascorso il quale la domanda si intende respinta.
2. Le domande d'accesso si intendono presentate quando è pervenuta al Comitato la documentazione completa ed è ad esse attribuito, ai fini della sottoposizione della domanda alla deliberazione del Comitato, il numero di protocollo dell'accesso.
3. Ai fini delle deliberazioni previste dall'articolo 4, il Presidente del Comitato o un suo delegato sovrintende all'istruttoria delle domande pervenute, riferendo al Comitato con relazione motivata ai fini dell'adozione della graduatoria definitiva.
4. La decisione del Comitato sulla domanda di accesso è comunicata agli interessati a mezzo posta oppure via fax o email.

Art. 4

Graduatoria trimestrale delle trasmissioni

1. Il Comitato delibera ogni trimestre la graduatoria delle trasmissioni, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo effettivamente disponibile, risultante dall'apposita comunicazione inviata preventivamente dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. Ciascuna delle trasmissioni consiste in un programma della durata massima di cinque minuti, riferito ad una sola domanda di accesso. Il Comitato, nel caso di una particolare rilevanza del soggetto richiedente o del tema sociale trattato nel programma, può autorizzare anche tempi superiori ai cinque minuti, garantendo comunque che sia mantenuto lo spazio previsto per tutti gli altri aventi diritto nel trimestre di riferimento.
3. E' consentito lo scambio consensuale di turno tra due o più soggetti ammessi.
4. Al fine di garantire la più ampia pluralità di accesso, la graduatoria delle domande ritenute ammissibili è compilata sulla base dei seguenti criteri applicati in ordine di priorità:
 - a) precedenza ai soggetti che non abbiano mai usufruito delle trasmissioni dell'accesso;
 - b) precedenza ai soggetti che non abbiano usufruito dell'accesso nelle tre graduatorie trimestrali precedenti;
 - c) precedenza ai soggetti che dichiarino specifiche esigenze temporali riferite ad eventuali iniziative inerenti al contenuto della proposta di programma;
 - d) precedenza ai programmi realizzati con mezzi propri;
 - e) ordine cronologico di presentazione della domanda;
 - f) in caso di ulteriore parità di posizione in graduatoria, il Comitato tiene conto della presenza di tematiche di rilevante interesse sociale e/o culturale e dell'attualità dell'argomento proposto.
5. Qualora in uno stesso trimestre siano presentate domande di soggetti retti da una stessa fonte statutaria è inclusa, nel rispetto dei criteri di cui al comma 4, una sola domanda dando la precedenza a quella cronologicamente antecedente.
6. Ai soli fini della compilazione della graduatoria trimestrale, i gruppi consiliari sono considerati articolazioni organizzative del partito di riferimento e le domande dei soggetti di cui al comma 5 sono trattate come appartenenti ad un unico soggetto.

7. In caso di mancata approvazione di tutte le domande all'unanimità, la delibera riporta, per ogni domanda di accesso, i relativi voti.
8. Le domande di accesso ritenute ammissibili ed escluse per esaurimento del tempo assegnato sono prese in esame per le trasmissioni del trimestre successivo.
9. Alla graduatoria trimestrale sono allegate le domande di accesso respinte e le relative motivazioni.
10. La deliberazione di approvazione della graduatoria trimestrale è trasmessa alla Sottocommissione parlamentare per l'accesso.
11. La graduatoria trimestrale è pubblicata sul sito Internet del Comitato.

Art. 5

Ricorso in opposizione

1. Avverso le deliberazioni del Comitato sulle domande di accesso è ammesso ricorso in opposizione al Comitato stesso entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione inerente la deliberazione oggetto del ricorso.
2. Il ricorso deve essere indirizzato al Presidente del Comitato e deve contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda.
3. L'esame del ricorso è effettuato sulla base di un'istruttoria curata dal Presidente o da un componente delegato e si svolge entro venti giorni dalla ricezione del ricorso.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della programmazione trimestrale.
5. La decisione del Comitato è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno.

Art. 6

Registrazione dei programmi

1. La registrazione dei programmi dell'accesso può essere effettuata dal soggetto ammesso con mezzi propri o con la collaborazione tecnica gratuita, per soddisfare esigenze minime di base, della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
2. Il soggetto che ha realizzato il programma con mezzi propri consegna la registrazione alla concessionaria entro e non oltre dieci giorni lavorativi precedenti alla data di trasmissione, al fine di consentire la vigilanza prevista per legge. In caso di mancata consegna del programma entro tale termine, la concessionaria può disporre la soppressione della trasmissione, dandone immediata comunicazione al Comitato.
3. In caso di registrazione da effettuarsi con la collaborazione tecnica gratuita della concessionaria, questa si accorda operativamente con i soggetti ammessi all'accesso per il relativo trimestre. La concessionaria può affidare la conduzione delle trasmissioni a figure professionali del servizio pubblico (giornalista o conduttore). E' in ogni caso garantita la facoltà degli accedenti di determinare in modo del tutto autonomo i contenuti della trasmissione che li riguarda.
4. Allo scopo di migliorare la qualità e l'efficacia delle trasmissioni dell'accesso, il Comitato può:
 - a) in caso di trasmissioni che vertano sulle stesse tematiche, prevederne l'accorpamento e lo svolgimento in un'unica trasmissione, in cui a ciascun soggetto sia comunque assicurato il tempo a disposizione in caso di trasmissione singola;
 - b) anche in via sperimentale, stabilire diverse modalità di registrazione dei programmi e di fruizione dello spazio dell'accesso.
5. Il Comitato può, nell'ambito del proprio programma di attività e con fondi propri, contribuire alla produzione delle trasmissioni di cui al comma 4.

Art. 7

Esecuzione della programmazione trimestrale

1. Il Comitato vigila sul rispetto degli impegni derivanti ai soggetti dall'ammissione all'accesso e delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 6 della l. 103/1975 anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 8.
2. Il Comitato attua le azioni necessarie affinché sia garantita l'esecuzione della programmazione trimestrale approvata.
3. Al fine di assicurare un efficace esercizio della facoltà di accesso, il Comitato, in caso di parziale esecuzione della programmazione trimestrale derivante da cause di forza maggiore, può disporre, in collaborazione con la concessionaria, l'attuazione della programmazione trimestrale mediante la realizzazione di puntate speciali dei programmi, strutturate in maniera anche difforme da quelle richieste dai soggetti ammessi.
4. I soggetti ammessi possono presentare al Comitato esposti o osservazioni circa l'attuazione della programmazione trimestrale o sulle eventuali difficoltà insorte nell'esercizio dell'accesso.

Art. 8

Sanzioni

1. Il Comitato, qualora sia ravvisata nel programma una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda dal soggetto richiedente, può sospendere la messa in onda del programma e negare il diritto d'accesso al soggetto per un periodo di uno o più trimestri.
2. Nell'ipotesi cui al comma 1 il Comitato può proporre alla Commissione parlamentare l'inibizione dei rappresentanti dell'organizzazione e del responsabile del programma per un periodo equivalente.

Art. 9

Abrogazione

1. E' abrogato, dall'entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo regionale, approvato con delibera n. 6 del 23 aprile 2002, modificato con delibera n. 4 del 23 aprile 2004 e con delibera n. 13 del 14 dicembre 2004.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2012.